

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

Procedura esecutiva immobiliare n. 347/2021 R.G. Esec.

G. E. Dott. ssa Margherita Lojodice

PROSSIMA UDIENZA: 13/05/2024 ore 10:30

ESPERTO STIMATORE: Arch. Antonia Giovenale

CUSTODE GIUDIZIARIO: Avv. Giuseppe Mottola

CREDITORE PROCEDENTE:

SIRIO NPL S.R.L., con sede e domicilio fiscale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1,
codice fiscale, partita I.V.A. e
num. Iscr. Reg. delle imprese di Treviso - Belluno 05122460263
e per essa, quale mandataria,

Prelios Credit Solutions S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Valtellina 15/17
codice fiscale e partita IVA 13048380151

DEBITORE ESECUTATO:

OMISSIS con sede in Giugliano in Campania
alla via I Maggio n. 131 (cf OMISSIS)

RELAZIONE DI STIMA

LOTTO n. 9 di 12

*Piena ed intera proprietà di una unità immobiliare in corso di costruzione
ubicata al piano terzo, facente parte della scala D,
in Giugliano in Campania (NA) Via S. Francesco a Patria, 31
NCEU f. 51 p.lla 1056 sub 41*

Prezzo base euro 42.000,00

L'esperto stimatore

Arch. Antonia GIOVENALE

Via Luigi Salzano n. 7 Marcianise (CE)

Tel. & Fax. 0823.837658

pec antonia.giovenale@archiworldpec.it

Indice

| | |
|--|----|
| Elenco allegati..... | 3 |
| Premessa | 4 |
| CONTROLLO PRELIMINARE: | 4 |
| SVOLGIMENTO DELL'INCARICO | 6 |
| QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento. | 6 |
| QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto..... | 11 |
| QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato. | 18 |
| QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto. | 21 |
| QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato. | 21 |
| QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico | 25 |
| QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile. | 29 |
| QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. | 29 |
| QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale. | 31 |
| QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo..... | 31 |
| QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso. | 32 |
| QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni..... | 32 |
| QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota..... | 37 |
| QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio. | 37 |

Elenco allegati

Allegato n. 1 – Verbali di accesso

Allegato n. 2 – Ortofoto ed estratto mappa catastale

Allegato n. 3 – Elenco subalterni ed elaborato planimetrico

Allegato n. 4 – Rilievo fotografico del LOTTO n. 9

Allegato n. 5 – Rilievo metrico e delle destinazioni d'uso del LOTTO n. 9

Allegato n. 6 – Visura catastale storica Giugliano in Campania (NA) NCEU f. 51 p.la 1056 sub 41

Allegato n. 7 – Visura catastale storica Giugliano in Campania (NA) NCT f. 51 p.la 1056

Allegato n. 8 – Atto di compravendita per notar Alfonso Monda del 15/03/1988 trascritto il 30/03/1988 ai nn. 10000-1/7522-3

Allegato n. 9 – Atto di compravendita per notar Alfonso Monda del 18/05/1989 trascritto il 26/05/1989 nn. 15026/11202

Allegato n. 10 – Concessione Edilizia n. 23/88 con grafici progettuali

Allegato n. 11 – Concessione in variante n. 100/91 con grafici progettuali

Allegato n. 12 – Nota di trascrizione Atto unilaterale d'obbligo del 05/10/1989 nn. 28289/21840

Allegato n. 13 – Atto rettificato del 21/12/1989

Allegato n. 14 – Concessione in sanatoria nn. 12218/2006

Allegato n. 15 – Descrizione grafica delle difformità edilizie

Allegato n. 16 – Certificato di destinazione urbanistica

Allegato n. 17 – Ispezione ipotecaria sul nominativo Coop. OMISSISa r.l.

Allegato n. 18 – Nota di trascrizione atto di asservimento del 15/06/1988 nn. 18238/13463

Allegato n. 19 – Ispezione ipotecaria sui beni immobili

Allegato n. 20 – Ipoteca volontaria del 28/05/2007 nn. 39526/13553

Allegato n. 21 – Ordinanza Usi Civici (copia)

Allegato n. 22 – Schede comparabili

Allegato n. 23 – Visura Camerale Coop. OMISSIS a r.l.

Allegato n. 24 – Attestazione trasmissione perizia

Allegato n. 25 – Dati fiscali creditore precedente

Premessa

Il sottoscritto Arch. Antonia Giovenale, iscritto all' Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1904, avente domicilio professionale in Via Luigi Salzano n. 7, Marcianise (CE), con decreto del 28/09/2023 veniva nominato Esperto stimatore dal G. E. dott.ssa Margherita Lojodice dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Ordinario di Napoli nord, nel procedimento di esecuzione in epigrafe.

Lo scrivente prestava giuramento telematico in data 03/10/2023 e riceveva dal G.E. il seguente mandato:

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti di seguito indicati:

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**;

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto deve immediatamente segnalare al G.E. se il creditore procedente, anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva, si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto, il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

4/38

CONTROLLO PRELIMINARE:

Dopo il giuramento, l'esperto scaricava telematicamente gli atti contenuti all'interno del fascicolo di ufficio del procedimento espropriativo, in base ai quali era possibile verificare:

- in primo luogo, che il creditore procedente ha depositato la **certificazione notarile sostitutiva** risalente a due atti di compravendita, entrambi a rogito del notaio Alfonso Monda, il primo trascritto in data 30/03/1988 ai nn. 10000-1/7522-3 e il secondo trascritto in data 26/05/1989 ai nn. 15026/112020;
- in secondo luogo, che nella certificazione notarile sostitutiva **sono stati correttamente indicati i dati catastali attuali e storici** delle unità staggite;
- in terzo luogo, che **non si richiede il certificato di stato civile, essendo eseguita una società.**

L'esperto segnala altresì la presenza nel fascicolo dell'istanza di vendita (depositata in data 29/09/2021) e il deposito della relazione notarile (depositata in data 26/11/2021), nel rispetto del termine di 60 giorni decorrenti dalla data del deposito della istanza di vendita.

Dalla verifica della documentazione versata in atti si evince che sono oggetto di pignoramento:

**immobili siti in Giugliano in Campania alla Via Marchesella riportati in catasto al:*

- 1) foglio 51 p.lla 1056 sub.8 catg. F/3;
- 2) foglio 51 p.lla 1056 sub.9 catg. F/3;
- 3) foglio 51 p.lla 1056 sub.10 catg. F/3;
- 4) foglio 51 p.lla 1056 sub.11 catg. F/3;
- 5) foglio 51 p.lla 1056 sub.13 catg. F/3;
- 6) foglio 51 p.lla 1056 sub.14 catg. F/3;
- 7) foglio 51 p.lla 1056 sub.15 catg. F/3;
- 8) foglio 51 p.lla 1056 sub.16 catg. F/3;
- 9) foglio 51 p.lla 1056 sub.17 catg. F/3;
- 10) foglio 51 p.lla 1056 sub.18 catg. F/3;
- 11) foglio 51 p.lla 1056 sub.19 catg. F/3;
- 12) foglio 51 p.lla 1056 sub.20 catg. F/3;
- 13) foglio 51 p.lla 1056 sub.21 catg. F/3;
- 14) foglio 51 p.lla 1056 sub.22 catg. F/3;
- 15) foglio 51 p.lla 1056 sub.23 catg. F/3;
- 16) foglio 51 p.lla 1056 sub.24 catg. F/3;
- 17) foglio 51 p.lla 1056 sub.25 catg. F/3;

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

5/38

- 18) foglio 51 p.lla 1056 sub.26 catg. F/3;
- 19) foglio 51 p.lla 1056 sub.27 catg. F/3;
- 20) foglio 51 p.lla 1056 sub.28 catg. F/3;
- 21) foglio 51 p.lla 1056 sub.29 catg. F/3;
- 22) foglio 51 p.lla 1056 sub.30 catg. F/3;
- 23) foglio 51 p.lla 1056 sub.32 catg. F/3;
- 24) foglio 51 p.lla 1056 sub.33 catg. F/3;
- 25) foglio 51 p.lla 1056 sub.34 catg. F/3;
- 26) foglio 51 p.lla 1056 sub.35 catg. F/3;
- 27) foglio 51 p.lla 1056 sub.36 catg. F/3;
- 28) foglio 51 p.lla 1056 sub.37 catg. F/3;
- 29) foglio 51 p.lla 1056 sub.41 catg. F/3;
- 30) foglio 51 p.lla 1056 sub.42 catg. F/3;
- 31) foglio 51 p.lla 1056 sub.43 catg. F/3".



È presente la nota di trascrizione del pignoramento. Sussiste la continuità delle trascrizioni così come ricostruite nella relazione notarile.

È stata eseguita la notifica del pignoramento alla società esecutata in data 22/07/2021, nelle mani di un incaricato al ritiro.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Custode Giudiziario, avv. Giuseppe Mottola, a mezzo pec, comunicava alla società esecutata che il primo accesso ai beni si sarebbe svolto in data 13 ottobre 2023, congiuntamente all'esperto stimatore. Al giorno ed all'ora concordati, l'Ufficio rinveniva presso i cespiti pignorati il legale rappresentante della società esecutata, unitamente all'avvocato difensore, che consentivano il regolare espletamento delle attività ricognitive. Il rilievo dei cespiti proseguiva successivamente in data 27 ottobre 2023, 14 novembre 2023 e in data 5 dicembre 2023 [cfr. allegato n.1 Verbali di accesso].

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. Al riguardo:

-qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

6/38



oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

-qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di 1/2 in luogo dell'intera proprietà; quota di 1/4 in luogo della maggior quota di 1/2; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

a) nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

*nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

*nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

*nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

-se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

-se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), *l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo*, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di "**difformità sostanziali**" dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.
In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

7/38

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** - sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi - di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Trattasi del pignoramento della **piena ed intera proprietà** di 31 unità immobiliari in Giugliano in Campania (NA), via San Francesco a Patria n. 31, tutte facenti parte di un unico complesso edilizio.

Il diritto reale pignorato **è correttamente indicato** nell'atto di pignoramento e corrisponde a quello in titolarità della società esecutata per aver acquisito in piena proprietà il sedime su cui è stato realizzato il complesso edilizio a seguito di atto di compravendita per notar Alfonso Monda del 15/03/1988 trascritto il 30/03/1988 ai nn. 10000-1/7522-3 e a seguito di atto di compravendita per notar Alfonso Monda del 18/05/1989 trascritto il 26/05/1989 ai nn. 15026/11202.

I dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento risultano i *"immobili siti in Giugliano in Campania alla Via Marchesella riportati in catasto al:*

- 1) foglio 51 p.la 1056 sub.8 catg. F/3;
- 2) foglio 51 p.la 1056 sub.9 catg. F/3;
- 3) foglio 51 p.la 1056 sub.10 catg. F/3;
- 4) foglio 51 p.la 1056 sub.11 catg. F/3;
- 5) foglio 51 p.la 1056 sub.13 catg. F/3;
- 6) foglio 51 p.la 1056 sub.14 catg. F/3;
- 7) foglio 51 p.la 1056 sub.15 catg. F/3;
- 8) foglio 51 p.la 1056 sub.16 catg. F/3;
- 9) foglio 51 p.la 1056 sub.17 catg. F/3;
- 10) foglio 51 p.la 1056 sub.18 catg. F/3;
- 11) foglio 51 p.la 1056 sub.19 catg. F/3;
- 12) foglio 51 p.la 1056 sub.20 catg. F/3;
- 13) foglio 51 p.la 1056 sub.21 catg. F/3;

ANTONIA GIOVENALE

8/38

ARCHITETTO

- 14) foglio 51 p.lla 1056 sub.22 catg. F/3;
- 15) foglio 51 p.lla 1056 sub.23 catg. F/3;
- 16) foglio 51 p.lla 1056 sub.24 catg. F/3;
- 17) foglio 51 p.lla 1056 sub.25 catg. F/3;
- 18) foglio 51 p.lla 1056 sub.26 catg. F/3;
- 19) foglio 51 p.lla 1056 sub.27 catg. F/3;
- 20) foglio 51 p.lla 1056 sub.28 catg. F/3;
- 21) foglio 51 p.lla 1056 sub.29 catg. F/3;
- 22) foglio 51 p.lla 1056 sub.30 catg. F/3;
- 23) foglio 51 p.lla 1056 sub.32 catg. F/3;
- 24) foglio 51 p.lla 1056 sub.33 catg. F/3;
- 25) foglio 51 p.lla 1056 sub.34 catg. F/3;
- 26) foglio 51 p.lla 1056 sub.35 catg. F/3;
- 27) foglio 51 p.lla 1056 sub.36 catg. F/3;
- 28) foglio 51 p.lla 1056 sub.37 catg. F/3;
- 29) foglio 51 p.lla 1056 sub.41 catg. F/3;
- 30) foglio 51 p.lla 1056 sub.42 catg. F/3;
- 31) foglio 51 p.lla 1056 sub.43 catg. F/3".

Tali dati risultano perfettamente coincidenti con i dati catastali attuali a meno dei subalterni 28 e 37 variati nei subalterni 60 e 59 in pendenza della procedura esecutiva.

I beni staggiti, ai fini della migliore collocazione sul mercato immobiliare, saranno posti in vendita in 12 lotti; oggetto della presente relazione è il **LOTTO N.9 di 12** costituito da un'unità immobiliare in corso di costruzione facente parte della scala D, così identificata catastalmente: *foglio 51 p.lla 1056 sub.41, catg. F/3*.

L'unità confina con:

- corte comune ad est e ad ovest;
- scala comune e unità sub 42 a nord;
- unità sub 16 a sud.

Si riporta di seguito il confronto tra l'ortofoto satellitare e l'estratto della mappa catastale, da cui si evince l'esatta ubicazione del bene [cfr. allegato n. 2 - **Ortofoto ed estratto foglio di mappa catastale**].

ANTONIA GIOVENALI

ARCHITETTO

W38



Figura n. 1 - Ortofoto



Figura n. 2 - Estratto mappa catastale

Si riporta altresì la sovrapposizione tra le due mappe:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ANTONIA GIOVENALE

10/38

ARCHITETTO

ASTE
GIUDIZIARIE.it



Figura n. 3 – Sovrapposizione della mappa catastale all'ortofoto

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

ANTONIA GIOVENALE

11/38

ARCHITETTO

INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Come anticipato, il pignoramento inerisce un complesso immobiliare, in Giugliano in Campania (NA) via San Francesco a Patria n. 31.

Il fabbricato fruisci di due ingressi pedonali e carrabili: il primo da via San Francesco a Patria, in posizione frontale rispetto alla rotatoria che consente lo svincolo per Napoli/Qualiano/Lago Patria, il secondo da via della Libertà.

Lungo il viale interno che collega il due ingressi, a destra per chi vi accede da via San Francesco a Patria, si individua l'accesso principale allo stabile, sopraelevato dal mentovato viale ed a questo collegato da una rampa carrabile e da una scala.



Superato l'androne, è possibile immettersi nella corte comune, a servizio dei quattro vani scala di cui fruisci il complesso immobiliare.

Ciascuna scala è ubicata in uno dei quattro vertici dello spazio scoperto, avente forma rettangolare.

La scala D, a servizio dell'unità immobiliare oggetto della presente relazione, è ubicata a destra per il visitatore giunge nell'androne ed è accessibile attraverso una recinzione in ferro, come da fotografia n. 6.



ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

Il LOTTO *de quo* è allo stato rustico; risultano realizzate: la struttura in cemento armato, le pareti perimetrali, le tramezzature; sono presenti gli infissi esterni, costituiti da romane in ferro, e canalizzati alcuni impianti. L'ingresso è delimitato da un portoncino blindato; è il primo per chi giunge al piano terzo dalla scala D. L'unità presenta una copertura inclinata, la cui altezza massima è pari a 3,60 ml e la cui altezza minima è pari a 0,80 ml; è formata da quattro vani, due servizi e un disimpegno; fruisce di un balcone ad est ed uno ad ovest; l'accesso ai balconi è garantito da abbaini.

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DELLA ZONA

Il complesso edilizio di cui è parte il LOTTO, è ubicato ad ovest del centro del Comune di Giugliano in Campania ed in particolare a circa tre chilometri dalla sede del municipio in Corso Campano; è distante meno di cinquecento metri dal palazzetto dello sport e dallo stadio Alberto De Cristofaro; ad est, a circa 1700 metri, è presente la villa comunale.

La zona in cui lo stesso ricade ha vocazione residenziale e commerciale; sono presenti per lo più fabbricati pluripiano articolati su più livelli; fruisce di beni e servizi di prima necessità: chiese, farmacie, banche e supermercati.

Circa i collegamenti, il complesso edilizio di cui è parte il LOTTO è ubicato in posizione strategica perché posto a ridosso di una rotatoria che consente lo svincolo per dirigersi verso Qualiano, o verso Lago Patria, o verso Villaricca, tutte collegate dalla SP1, che in quel punto trova lo snodo principale.

PARTI COMUNI

Le parti comuni sono individuate catastalmente nell'Elaborato planimetrico e nell'Elenco subalterni, le stesse sono identificate dal sub 1 comprendente: i piazzali, la corte e i vani scala, e dal sub 50, coincidente con l'androne di ingresso al complesso edilizio [cfr. allegato n. 3 - Elaborato planimetrico + Elenco subalterni].

Non risulta costituzione di condominio in quanto solo pochissime unità, facenti parte dell'intero complesso edilizio, sono ultimate.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Seguono le fotografie descrittive del LOTTO n. 9, riportate in minuta nel corpo della perizia ed allegate anche separatamente in formato ordinario alla stessa [cfr. allegato n. 4 - Rilievo fotografico].

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

13/38



Fotografia n. 7 _ Balcone est



Fotografia n. 8 _ Ballatoio della scala
al terzo piano



Fotografia n. 9 _ Ingresso



Fotografia n. 10 _ vano con affaccio ovest



Fotografia n. 11 _ disimpegno

Fotografia n. 12 _ vano con affaccio ovest

CRITERI PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Si riporta il documento riepilogativo del sistema di calcolo della superficie commerciale, redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate).

| SUPERFICIE PRINCIPALI | | |
|---|-----------|---|
| DESCRIZIONE | INCIDENZA | ANNOTAZIONI |
| Superficie utile netta calpestabile | 100% | |
| Muri perimetrali | 100% | Calcolare fino allo spessore max di 50 cm |
| Muri perimetrali in comunione | 50% | Calcolare fino allo spessore max di 25 cm |
| Mansarde | 75% | Altezza media minima mt 2,40 |
| Sottotetti non abitabili * mansarda | 35% | Altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50 |
| Soppalchi abitabili *con finiture analoghe ai vani principali | 80% | Altezza media minima mt 2,40 |
| Soppalchi non abitabili | 15% | |
| Verande *con finiture analoghe ai vani principali | 80% | |
| Verande *senza finiture analoghe ai vani principali | 60% | |
| Taverne e Locali seminterrati abitabili *collegati ai vani principali | 60% | Altezza media minima mt 2,40 |

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

| SUPERFICI ORNAMENTALI | | |
|--|-----------|---|
| DESCRIZIONE | INCIDENZA | ANNOTAZIONI |
| Balconi e Lastrici solari | 25% | Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10% |
| Terrazzi e Logge | 35% | Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10% |
| Portici e Patii | 35% | Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10% |
| Corti e Cortili | 10% | Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2% |
| Giardini e aree di pertinenza di appartamento | 15% | **Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 5% |
| Giardini e aree di pertinenza di ville e villini | 10% | Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2% |

| SUPERFICI VANI ACCESSORI E PARCHEGGI | | |
|---|-----------|---|
| DESCRIZIONE | INCIDENZA | ANNOTAZIONI |
| Cantine, Soffitte e Locali accessori * non collegati ai vani principali | 20% | Altezza minima di mt 1,50 |
| Locali accessori*collegati ai vani principali | 35% | Altezza minima di mt 2,40 |
| Locali tecnici | 15% | Altezza minima di mt 1,50 |
| Box *in autorimessa collettiva | 45% | Dimensioni tipo di posto auto mt 2,50 x 5,00 = 12,50 mq |
| Box *non collegato ai vani principali | 50% | |
| Box *collegato ai vani principali | 60% | |
| Posti auto coperti *in autorimessa collettiva | 35% | |

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il LOTTO n. 9 coincide con un'unità immobiliare in corso di costruzione avente accesso dalla scala denominata "D", posto al piano terzo:

- è costituito da: quattro vani, due servizi, ed un disimpegno; l'altezza interna massima è pari a 3,60 ml e altezza minima è pari a 0,80 ml;
- fruisce di un balcone ad est e di uno ad ovest.

Calcolo superficie commerciale:

| | sup. netta mq | % | sup. commerciale mq |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Sup. calpestabile | 90,00 | 75 | 67,50 |
| Pareti perimetrali | 10,00 | 50*75 | 3,75 |
| Balcone est | 18,00 | 25 | 4,50 |
| Balcone ovest | 8,00 | 25 | 2,00 |
| | | Tot. | 77,75 |

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

Il LOTTO n.9 è allo stato rustico; risulta realizzata: la struttura in cemento armato, le pareti perimetrali, le tramezzature e le prime canalizzazioni degli impianti, sono altresì presenti gli infissi esterni in ferro. L'ingresso è delimitato da un portoncino blindato. I balconi sono pavimentati in ceramica antigeliva; sulla copertura risulta posata una membrana impermeabilizzante che, non protetta ed esposta agli agenti atmosferici, risulta compromessa.

Come anticipato, risultano eseguite le prime lavorazioni per la realizzazione degli impianti; i corrugati posati, ove presenti, sono danneggiati in quanto lasciati, per anni, in assenza di protezioni, pertanto sono inefficaci all'uso.

Tutte le unità, per essere fruibili, necessitano delle finiture e di tutti impianti, da realizzarsi ex novo, ivi compresi gli scarichi e le immissioni in fogna.

Tale situazione determinerà, ai fini della stima del prezzo di vendita, un abbattimento dello stesso, pari al 55% del valore di una unità immobiliare simile di nuova costruzione.

Segue il rilievo planimetrico del LOTTO [cfr. allegato n. 5_Rilievo metrico] riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



ANTONIA GIOVENALE

17/38

ARCHITETTO

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il LOTTO pignorato non necessita di attestato di prestazione energetica in quanto in corso di costruzione.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando - nel caso di immobili riportati in C.F. - la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Il LOTTO pignorato è così identificato catastalmente [cfr. allegato n.6_Visure catastali storiche]:

Comune di Giugliano in Campania (NA) **Foglio 51 Particella 1056 Subalterno 41**

Categoria F/3^a), via Marchesella snc, Scala D Interno 7 Piano 3.

I dati identificativi catastali di tutte le unità sono tali dalla Costituzione del 07/03/2006 Pratica n. NA0129019 in atti dal 07/03/2006 (n. 1574.1/2006) in

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

18/38

ditta OMISSIS - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. (CF OMISSIS) sede in ,
a meno del sub 60, frazionato dal sub 28 in pendenza di procedura esecutiva.
Parte del sub 28 è infatti stato ultimato e fuso all'adiacente sub 37, oggi sub 59.
I dati del sub 60, pertanto, derivano dalla variazione del 15/12/2023 Pratica n.
NA0377965 in atti dal 15/12/2023 Protocollo NSD n. Entrate. AGEVST1. Registro
Ufficiale 5269031.15/12/2023 divisione - fusione - ultimazione di fabbricato
urbano (n. 377965.1/2023).

È verificata la continuità delle volture catastali e la corrispondenza delle stesse con
le trascrizioni dei trasferimenti di proprietà.

Il fabbricato è stato realizzato sul terreno p.lla 1056, ente urbano di 4.884 m²,
costituito con Tipo mappale del 22/12/2005 Pratica n. NA0818349 in atti dal
22/12/2005 (n. 818349.1/2005), comprendente le particelle:151, 255, 256, 398,
399, 400 e variando la particella 401 [cfr. allegato n.7 Visura catastale
storica NCT Foglio 51 p.lla 1056].

Dall'impianto meccanografico del 12/09/1973 al 18/02/1974 l'immobile
predecessore è stato il seguente: Foglio 51 Particella 151; redditi: dominicale Euro
106,68 (Lire 206.568), agrario Euro 51,86 (Lire 100.415); particella con qualità:
seminativo di classe 01, superficie: 5.738 m².

Dal 18/02/1974 al 18/02/1974, a seguito di frazionamento del 18/02/1974 in atti
dal 19/09/1976 (n. 19176), il terreno particella 151 è stato così variato: redditi:
dominicale Euro 70,80 (Lire 137.088), agrario Euro 34,42 (Lire 66.640); particella
con qualità: seminativo di classe 01, superficie: 3.808 m², variando/sopprimendo la
particella 248.

Dal 18/02/1974 al 01/02/1983, a seguito di frazionamento del 18/02/1974, in atti
dal 19/09/1976 (n. 19076), il terreno particella 151 è stato così variato: redditi:
dominicale Euro 51,80 (Lire 100.296), agrario Euro 25,18 (Lire 48.755); particella
con qualità: seminativo di classe 01, superficie: 2.786 m², variando/sopprimendo la
particella 255.

Dal 01/02/1983 al 22/12/2005, a seguito di frazionamento del 01/02/1983 in atti
dal 27/05/1986, sono state variate le particelle: 399, 151, 400, 398, e costituita la
particella 401, così classata: redditi: dominicale 10,36 (Lire 20.052), agrario Euro
5,03 (Lire 9.748); particella con qualità: seminativo di classe 01, superficie: 557 m².

Dal 22/12/2005 al 22/12/2005, la particella 401, comprendente le particelle: 151, 255, 256, 398, 399, 400 a seguito di variazione del 22/12/2005 Pratica n. NA0818349 in atti dal 22/12/2005 (n. 818349.1/2005) è divenuta Ente Urbano di 4.884 m² e variata nell'attuale 1056.

Gli intestati catastali del terreno p.lla 151 risultano:

dall'impianto al 19/09/1976: OMISSIS nato a il e OMISSIS nato a il

dal 18/02/1974 al 26/10/1981: OMISSIS nato a il

dal 26/10/1981 al 26/10/1981: OMISSIS nata a il , OMISSIS nato a il , OMISSIS nato a il , OMISSIS nata a il , OMISSIS nata a il , OMISSIS nato a il dal 26/10/1981 al 01/02/1983: OMISSIS nato a il , OMISSIS nata a il , OMISSIS nata a il , OMISSIS nata a il OMISSIS nato a il - tali risultano gli intestatari anche della p.lla 401

dal 23/12/1986 al 18/05/1989: OMISSIS con sede (CF OMISSIS)

dal 18/05/1989 al 22/12/2005: OMISSIS- (CF OMISSIS) sede

RISPONDEZZA FORMALE DEI DATI CATASTALI

I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, coincidono con quelli attuali.

Con atto di compravendita per notar Alfonso Monda del 15/03/1988 trascritto il 30/03/1988 ai nn. 10000-1/7522-3 e atto di compravendita per notar Alfonso Monda del 18/05/1989 trascritto il 26/05/1989 ai nn. 15026/11202, la società esecutata ha acquistato i terreni p.lla 255, p.lla 256 e p.lla 401.

Catastalmente il bene è intestato alla società esecutata, per la quota di 1/1.

È verificata la conformità soggettiva, ovvero l'allineamento tra la ditta catastale e gli intestatari del bene, quali risultanti dai registri immobiliari.

Non sono state registrate variazioni dei dati identificativi catastali essenziali, quali comune censuario, foglio, particella e subalterno successivamente al pignoramento del 22/07/2021 ed alla trascrizione del 14/09/2021.

DIFFORMITÀ TRA LA SITUAZIONE REALE DEI LUOGHI E LA SITUAZIONE RIPORTATA NELLA PLANIMETRIA CATASTALE

L'esperto rappresenta che non vi è planimetria catastale, trattandosi di unità immobiliari in corso di costruzione.

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

20/38

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____ piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

È possibile riassumere nel seguente prospetto sintetico l'oggetto della vendita:

LOTTO n.9 di 12 – piena ed intera proprietà di un'unità immobiliare in corso di costruzione ubicata al piano terzo, avente copertura inclinata, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, in Giugliano in Campania (NA) via San Francesco a Patria n.31, scala D; è costituito da quattro vani, due servizi ed un disimpegno; fruisce di un balcone ad est ed uno ad ovest; confina con: corte comune ad est e ad ovest, scala comune e unità sub 42 a nord, unità sub 16 a sud; è riportato nel **N.C.E.U Comune di Giugliano in Campania foglio 51 p.lla 1056 sub 41**. Non vi è planimetria catastale, trattandosi di unità in corso di costruzione. Risultano rilasciate: Concessione Edilizia n. 23/88, Concessione Edilizia in variante n. 100/91, Concessione Edilizia in sanatoria n. 12218/06, cui è non conforme lo stato dei luoghi in ordine a differenze distributive interne; l'abuso è sanabile ex art. 36 del DPR 380/2001. Occorrerà provvedere al rinnovo dei titoli edilizi, essendo scaduti quelli rilasciati per decorrenza dei termini.
PREZZO BASE euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;

- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

22/38

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

In evasione al quesito, si riportano i titoli pregressi anteriori al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento (del 22/07/2021) fino a risalire ad un atto di compravendita del 15/03/1988 trascritto in data 30/03/1988 e un atto di compravendita del 18/05/1989 trascritto in data 26/05/1989.

- Scrittura privata con sottoscrizione autenticata per notar Alfonso Monda del 15/03/1988 trascritto il 30/03/1988 ai nn. 10000-1/7522-3 [cfr. allegato n. 8]. **Scrittura privata del 15/03/1988 con nota di trascrizione del 30/03/1988 ai nn. 10000-1/7522-3].**

OMISSIS nato a il in proprio nome e per conto del germano OMISSIS nato a il , ciascuno per i propri diritti ed entrambi in solido, vendono e trasferiscono a favore della società OMISSIS – società cooperativa edilizia a r.l., in persona di OMISSIS, in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, la piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Giugliano in Campania alla località Fornillo della superficie di are 20.98 nel NCT al foglio 51 p.lla 255, seminativo di classe 1 are 10.22, e p.lla 256, frutteto classe 1, are 10.76.

Sempre con lo stesso atto:

- OMISSIS nato a il , vende e trasferisce a favore della società OMISSIS– società cooperativa edilizia a r.l., la piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Giugliano in Campania alla località Fornillo della superficie di are 5.58 nel NCT al foglio 51 p.lla 151 (ex 151/a);
- OMISSIS nata a il , vende e trasferisce a favore della società OMISSIS– società cooperativa edilizia a r.l., la piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Giugliano in Campania alla località Fornillo della superficie di are 5.57 nel NCT al foglio 51 p.lla 398 (ex 151/b);
- OMISSIS nata a il , vende e trasferisce a favore della società OMISSIS– società cooperativa edilizia a r.l., la piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Giugliano in Campania alla località Fornillo della superficie di are 5.57 nel NCT al foglio 51 p.lla 399 (ex 151/c);
- OMISSIS nata a il , vende e trasferisce a favore della società OMISSIS– società cooperativa edilizia a r.l., la piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Giugliano in Campania alla località Fornillo della superficie di are 5.57 nel NCT al foglio 51 p.lla 400 (ex 151/d).

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

23/38


- Atto di compravendita per notar Alfonso Monda del 18/05/1989 trascritto il 26/05/1989 ai nn. 15026/11202 [cfr. allegato n. 9 Atto di compravendita del 18/05/1989 con nota di trascrizione del 26/05/1989 ai nn. 15026/11202].

La società OMISSIS con sede in in persona del sig. OMISSIS , vende e trasferisce a favore della società OMISSIS – società cooperativa edilizia a r.l., in persona di OMISSIS, in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, la piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Giugliano in Campania alla località Fornillo della superficie di are 5.57 nel NCT al foglio 51 p.lla 401.

Il fabbricato è stato realizzato sul terreno particella 401, comprendente le particelle: 151, 255, 256, 398, 399, 400 che, a seguito di variazione del 22/12/2005 Pratica n. NA0818349 in atti dal 22/12/2005 (n. 818349.1/2005), è divenuta Ente Urbano di 4.884 m² e variata nell'attuale particella 1056.

Il fabbricato è stato realizzato sul terreno particella 401, comprendente le particelle: 151, 255, 256, 398, 399, 400 che, a seguito di variazione del 22/12/2005 Pratica n. NA0818349 in atti dal 22/12/2005 (n. 818349.1/2005), è divenuta Ente Urbano di 4.884 m² e variata nell'attuale particella 1056.

Segue estratto di mappa catastale storica con individuazione dell'area in cui ricade il sedime del complesso edilizio.



Stralcio mappa catasto terreni

I diritti reali pignorati, nella misura di 1000/1000, in piena proprietà della società esecutata, corrispondono a quelli trasferiti in forza del titolo di provenienza trascritto in suo favore: atto di compravendita del 15/03/1988 trascritto il 30/03/1988 e atto di compravendita del 18/05/1989 trascritto il 26/05/1989.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **L'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ ; DIA n. ____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difficoltà e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difficoltà** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difficoltà:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difficoltà**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difficoltà riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

25/38

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;
in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Eseguito l'accesso agli atti presso il Comune di Giugliano in Campania, è emerso che il complesso residenziale è stato realizzato in virtù di: Concessione Edilizia n. 23/88 del 06/06/1990 su committenza di OMISSIS, Presidente della "Coop. OMISSIS a r.l.". Il progetto originario prevedeva la: "costruzione di un fabbricato per civile abitazione e negozi in via Marchesella" [cfr. allegato n. 10 - C.E. n. 23/90 con grafici progettuali].

In data 05/10/1989 veniva trascritto ai nn. 28989/21840 un Atto Unilaterale d'Obbligo, a favore del Comune di Giugliano in Campania, relativo alla Concessione Edilizia n. 23/88, avente ad oggetto una Convenzione Tipo inerente l'applicazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, determinando altresì caratteristiche tipologiche e costruttive degli immobili a farsi, la cui validità era fissata in anni 30 [cfr. allegato n. 11 _ Nota di trascrizione Atto unilaterale d'obbligo del 05/10/1989 nn. 28289/21840]. Tale atto veniva rettificato in data 05/12/1989 e trascritto in data 21/12/1989 ai nn. 37943/28423 [cfr. allegato n. 12 _ Atto rettificato del 05/12/1989].

Successivamente veniva approvata la variante n. 100/91 del 19/09/1991, avente ad oggetto la costruzione di un sottotetto non abitabile [cfr. allegato n. 13 _ C.E. n. 100/91 con grafici progettuali].

Infine lo stesso OMISSIS, in qualità di Presidente della "Coop. OMISSIS a r.l.". presentava richiesta di Condonò Edilizio, ai sensi della Legge 724/94 art. 39, per le difformità realizzate nel sottotetto, prevedendo la realizzazione di unità abitative; in particolare: in riferimento al sub 41 veniva rilasciata la Concessione 12218/san 2006 [cfr. allegato n. 14 _ C. san. n. 12218/2006 con grafici progettuali].

Lo stato di fatto non è conforme a quanto autorizzato in ordine a differenze distributive interne.


I descritti abusi sono sanabili ex art. 36 del DPR 380/2001, in quanto compatibili con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti sia all'epoca della realizzazione che all'attualità. Occorrerà inoltre provvedere al rinnovo dei titoli edilizi per il completamento delle opere, essendo decorsi i termini di validità delle autorizzazioni rilasciate, con il relativo pagamento degli oneri; le spese all'uopo preventivabili sono pari ad **euro 6.000,00**, tenendo conto anche delle spese tecniche.

Segue la rappresentazione grafica delle difformità edilizie anzi descritte [cfr. allegato n. 15 **Difformità edilizie - descrizione grafica**] riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.

ANTONIA GIOVENALE

17/38

ARCHITETTO



Il fabbricato di cui è parte l'immobile pignorato ricade in parte in zona denominata "B 2 - Zona di completamento di primo grado" e in parte in zona "H2 - Zona di rispetto infrastrutturale ed urbanistico" [cfr. allegato n. 16 - **Certificato di destinazione urbanistica**].

Non risulta rilasciato il certificato di abitabilità.

È opportuno precisare che non è possibile beneficiare di nessuna delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate: artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 01/10/1983), art. 39 della legge n. 724 del 1994 (opere abusive ultimate successivamente al 01/10/1983 ma entro la data del 31/12/1993 a condizione che i limiti dimensionali non eccedano una volumetria di 750 metri cubi ovvero gli ampliamenti non superiori al 30% della volumetria assentita); art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (opere abusive ultimate entro la data del 31/03/2003 con un incremento dimensionale non superiore al 30 per cento della volumetria esistente o, in

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

28/38

alternativa, non superiore a 750 mc, per gli interventi abusivamente realizzati sul patrimonio edilizio già esistente); in quanto la data delle ragioni del credito per le quali è stato eseguito il pignoramento, ovvero la data del contratto di mutuo per stipulato dalla società esecutata con Banca Popolare di Ancona spa, è il 25/05/2007, pertanto successiva all'ultimo condono.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **sogetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **sogetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure - in difetto - indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

IL LOTTO è in corso di costruzione e non occupato.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

a) verificare - in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa - la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare - in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati - la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;

d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

29/38

- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

In riferimento agli oneri e vincoli che resteranno a carico dell'acquirente, questo esperto precisa che [cfr. allegato n. 17 *Ispezione ipotecaria sul nominativo Coop. OMISSISa r.l.*]:

- 1) non sono presenti domande giudiziali;
- 2) è presente atto di asservimento dei terreni foglio 51 p.lla 151, p.lla 398, p.lla 399 e p.lla 400 a favore del Comune di Giugliano in Campania [cfr. allegato n. 18 _ *Nota di trascrizione del 15/06/1988 nn. 18238/13463*];
- 3) non sono presenti convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) non è presente regolamento di condominio;
- 5) non sono presenti provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo, come emerge del certificato di destinazione urbanistica.

In merito ai vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita nel contesto della procedura, si evidenzia che è presente [cfr. allegato n. 19 _ *Ispezione ipotecaria sui beni immobili*]:

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

iscrizione di **ipoteca volontaria** del 28/05/2007 ai nn. 39526/13553 **a favore di Banca Popolare di Ancona spa** (creditore procedente) con sede in Jesi (AN), derivante da Concessione a garanzia di mutuo per notar Monda Alfonso del 25/05/2007, contro OMISSIS società coop. edilizia con sede in gravante sulla piena proprietà dei beni censiti nel NCEU del comune di Giugliano in Campania f. 51 p.lla 1056 subb 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43, annotata in data 22/10/2010 ai nn. 46149/6062 di riduzione di somma e in data 27/01/2011 ai nn. 3541/448; in data 30/03/2011 ai nn. 12789/1632 e in data 28/09/2011 ai nn. 39700/5772 di riduzione di beni, avente ad oggetto gli immobili foglio 51 p.lla 1056 subb 12 e 38 [cfr. allegato n. 20 - Nota di trascrizione ipoteca volontaria del 28/05/2007 nn. 39526/13553];

- trascrizione del **verbale di pignoramento immobili** del 14/09/2021 ai nn. 45339/33699 **a favore di Sirio NPL srl** con sede in Conegliano (TV), contro OMISSIS società coop. edilizia con sede in gravante sulla piena proprietà dei beni censiti nel NCEU del comune di Giugliano in Campania f. 51 p.lla 1056 subb 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 41 - 42 - 43;
- sono presenti difformità edilizie, il cui costo, sottratto nella determinazione del prezzo base d'asta, è pari a **euro 6.000,00.**

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Il LOTTO non ricade su suolo demaniale; dalla ricerca telematica esperita presso Banca dati dell'Agenzia del Demanio, attraverso il portale Open Demanio, è emerso che gli immobili in Giugliano in Campania, f. 51 p.lla 1056 sub 41, non risultano ricompresi tra i beni appartenenti allo Stato.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile - per il tramite di opportune indagini catastali - il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

31/38

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà - acquisendo la relativa documentazione - se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

I beni pignorati non risultano gravati da censo, livello nè uso civico. Dalla Copia dell'Ordinanza del 5 marzo 1927 relativa al Comune di Giugliano in Campania si evince che *"non vi sono beni di uso civico (...) pertanto ordina archiviarsi gli atti"* [cfr. allegato n. 21 _ Copia Ordinanza Usi Civici].

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Il LOTTO non è soggetto ad amministrazione condominiale.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

32/38

- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

La determinazione del valore di stima ha fatto riferimento al metodo del confronto (Market Comparison Approach - MCA), in quanto sono disponibili dati immobiliari occorrenti alla stesura del rapporto di valutazione, trattandosi di immobile situato in zona di mercato immobiliare attivo.

Il criterio comparativo di mercato, detto *Sales Comparison Approach* od anche *Market Comparison Approach* utilizza i dati di immobili comparabili oggetto di transazioni recenti, per stimare il valore di un immobile.

Il principio del procedimento è che *"il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili appartenenti allo stesso segmento di mercato"*.

Inoltre la "funzione comparativa estimativa" afferma che la differenza di prezzo tra due immobili è funzione delle differenze presentate dalle loro caratteristiche.

L'idea che l'offerta e la domanda di beni eterogenei e complessi, quali appunto gli immobili, comprendano un'offerta e una domanda per ciascuna caratteristica introduce al concetto di *prezzo marginale* ed all'assunto per il quale il prezzo totale è pari alla somma dei prezzi di ognuna delle caratteristiche del bene.

In base ai prezzi di transazione di immobili comparabili, è possibile stimare il valore di un immobile mediante adeguamenti che tengano conto della specificità.

Le fasi operative per la determinazione del valore di mercato sono:

- 1) analisi del mercato per la rilevazione di contratti recenti di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato;
- 2) rilevazione dei dati immobiliari completi;
- 3) scelta delle caratteristiche immobiliari (*elements of comparison*);
- 4) compilazione della tabella dei dati (*sales summary grid*);
- 5) stima dei prezzi marginali (*adjustmentes*);
- 6) redazione della tabella di valutazione (*sales adjustment grid*);
- 7) sintesi valutativa (*reconciliation*) e presentazione dei risultati.

Sono stati individuati 3 comparabili [cfr. allegato n. 22 _ Schede comparabili], le cui caratteristiche sono sintetizzate di seguito.

I dati immobiliari sono stati assunti dall' Agenzia Centro Immobiliare, Royal House e Immobiliare.it, individuando immobili le cui caratteristiche sono risultate maggiormente aderenti al bene oggetto di stima.

COMPARABILE N.1

Valore di mercato: 160.000,00 €

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 3 mesi

Superficie commerciale: 130,00 mq

Numero servizi igienici: 2 bagni

Livello del piano: 2

Livello di manutenzione: 7

COMPARABILE N.2

Valore di mercato: 138.000,00 €

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 3 mesi

Superficie commerciale: 90,00 mq

Numero servizi igienici: 2 bagni

Livello del piano: 2

Livello di manutenzione: 8

ANTONIA GIOVENALE

34/38

ARCHITETTO

COMPARABILE N.3

Valore di mercato: 240.000,00 €
Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 3 mesi
Superficie commerciale: 155,00 mq
Numero servizi igienici: 1 bagno
Livello del piano: T
Livello di manutenzione: 8



SUBJECT - piano 3

Valore di mercato: da determinare
Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi
Superficie commerciale: 77,75 mq
Numero servizi igienici: 2 bagni
Livello del piano: 3
Livello di manutenzione: 8

Tenendo presente:

- il saggio medio di rivalutazione immobiliare annuo per la zona in esame è pari a 3,33%;
- l'aliquota di incremento del valore in funzione del piano è pari a 3%;
- il costo di costruzione di un bagno è pari a euro 5.000,00.

Fissata inoltre la tabella che segue, con indicazione della scala ordinale numerica e descrittiva degli stati manutentivi, si assumerà che il costo per adeguamento del livello di manutenzione di 1 grado è pari ad euro 10.000,00.

| Giudizio su scala ordinale numerica | Giudizio su scala ordinale descrittiva |
|-------------------------------------|--|
| 1-3 | Scarso <i>indispensabile manutenzione straordinaria</i> |
| 4-5 | Mediocre <i>indispensabile manutenzione ordinaria</i> |
| 6 | Sufficiente <i>opportuna ma non indispensabile una manutenzione ordinaria</i> |
| 7-8 | Buono <i>nessuna necessità di manutenzione</i> |
| 9-10 | Ottimo <i>edificio nuovo o appena ristrutturato</i> |

I dati sono riassunti nelle seguenti tabelle:



ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

35/38



| DESCRIZIONE COMPARABILE | COMPARABILE N.1 | COMPARABILE N.2 | COMPARABILE N.3 | SUBJECT |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| prezzo di vendita | € 160.000,00 | € 138.000,00 | € 240.000,00 | ? |
| dati del contratto | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 0 mesi |
| superficie utile interna | 130,00 | 90,00 | 155,00 | 77,75 |
| numero servizi igienici | 2 | 2 | 1 | 2 |
| numero di piano | 2 | 2 | T | 3 |
| livello di manutenzione | 7 | 8 | 8 | 8 |

Sarà quindi possibile determinare la tabella di valutazione:

| DESCRIZIONE COMPARABILE | COMPARABILE N.1 | COMPARABILE N.2 | COMPARABILE N.3 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| prezzo di vendita | € 160.000,00 | € 138.000,00 | € 240.000,00 |
| dati del contratto | -€ 1.320,00 | -€ 1.138,50 | -€ 1.980,00 |
| superficie utile interna | -€ 74.961,33 | -€ 17.574,67 | -€ 110.828,00 |
| numero servizi igienici | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 |
| numero di piano | € 4.800,00 | € 4.140,00 | € 21.600,00 |
| livello di manutenzione | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| valore di mercato corretto | € 98.518,67 | € 123.426,83 | € 153.792,00 |

SINTESI DI VALUTAZIONE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Valore medio | 125.245,83 € |
| VALORE DECURTATO | 56.360,63 € |
| a detrarre spese per: | |
| Regolarizzazione edilizia | € 6.000,00 |
| TOT. | 50.360,63 € |

Il valore decurtato tiene conto della riduzione dell'aliquota pari al 55% del valore precedentemente determinato, rappresentativa delle opere necessarie all'ultimazione dell'immobile.

Al fine di rendere maggiormente competitiva la vendita in sede di espropriazione forzata, lo scrivente esperto ritiene applicabile, salvo diversa disposizione del G.E., una decurtazione del 15 % dovuta alle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione; il prezzo base d'asta sarà pertanto pari a

42.806,53 € arrotondato a **42.000,00 €**

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

36/38

ASTE
GIUDIZARIE.it

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il caso in esame non coincide con quanto richiesto.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà - laddove possibile - ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Si allega la visura camerale aggiornata della società esecutata [cfr. allegato n. 23 - **Visura camerale**].

Si riportano di seguito i dati sintetici:

Indirizzo sede legale: OMISSIS

Numero REA NA - OMISSIS

c.f. e n. iscrizione al registro Imprese OMISSIS - p.iva OMISSIS

Forma giuridica: società cooperativa

Data atto di costituzione 06/10/1987

Data di iscrizione 10/12/1987

Data ultimo protocollo: 11/12/1923

Presidente Consiglio di Amministrazione: OMISSIS (rappresentante dell'impresa)

ANTONIA GIOVENALE

ARCHITETTO

37/38

CONCLUSIONI

Lo scrivente esperto Arch. Antonia Giovenale, pur ritenendo di aver risposto in maniera esaustiva alle richieste del G.E. Dott. ssa Margherita Lojodice con tutto quanto prodotto ed argomentato, dichiara la propria disponibilità per eventuali chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessari.

L'esperto stimatore
Arch. Antonia GIOVENALE



ANTONIA GIOVENALE

38/38

ARCHITETTO

